

CONTRATTO DI SERVIZI

OGGETTO

Realizzazione di un piazzale infrastrutturato nella Zona industriale di Vallenoncello da destinare alle attività logistiche di stoccaggio temporaneo di merci e mezzi di contenimento per il trasporto intermodale strada-ferrovia, finalizzato a integrare la piattaforma intermodale nell'ambito dello sviluppo del nodo interportuale di Pordenone

CUP: G54H24000340002

SERVIZI DA AFFIDARE

Aggiornamento relazione geologica con prova penetrometrica statica a supporto della realizzazione di un piazzale infrastrutturato nella Zona industriale di Vallenoncello.

CIG: BC73B7218A

OPERATORE ECONOMICO

GEO STUDY di Seriani Flavio con studio in L.go San Giovanni, 24 – Pordenone codice fiscale SRNFLV47R03L424L e p.iva 00424730935 – iscritto all'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia al n. 64.

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo ammonta ad **euro 900,00** al netto della cassa professionale pari al 4% e dell'IVA se dovuta.

Pag. 1

TEMPO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiornamento della relazione geologica comprendente i risultati della prova penetrometrica dovrà essere consegnata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del presente incarico.

FINANZIAMENTO

Il finanziamento è assicurato dalla L.R. 07/08/2024 n. 7, art. 5, commi dal 75 al 79 (decreto di concessione n. 52784/GRFVG del 31 ottobre 2024) e L.R. 06.08.2025, n. 12 art. 5, commi dal 38 al 42 (decreto di concessione n. 69476/GRFVG del 11 dicembre 2025).

RUP

Il Responsabile Unico del Progetto è il tecnico Andrea Gregorutti, dipendente della società.

LUOGO E DATA

Pordenone, 20.07.2026



Premesso che

la società ha in programma la realizzazione di un piazzale infrastrutturato nella Zona industriale di Vallenoncello da destinare alle attività logistiche di stoccaggio temporaneo di merci e mezzi di contenimento per il trasporto intermodale strada-ferrovia, finalizzato a integrare la piattaforma intermodale nell'ambito dello sviluppo del nodo interportuale di Pordenone;

l'intervento in oggetto è finanziato con L.R. 07/08/2024 n. 7, art. 5, commi dal 75 al 79 (decreto di concessione n. 52784/GRFVG del 31 ottobre 2024) e L.R. 06.08.2025, n. 12 art. 5, commi dal 38 al 42 (decreto di concessione n. 69476/GRFVG del 11 dicembre 2025);

ai fini delle indagini geologiche risulta necessario eseguire una prova penetrometrica e il relativo aggiornamento della relazione geologica già redatta dallo studio GEO STUDY di Seriani Flavio con precedente incarico a dicembre 2025;

la prova dovrà essere eseguita al centro dell'area verde indicata nell'immagine sottostante;



Preso atto che

il personale dell'Ufficio tecnico della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone spa non possiede i requisiti occorrenti per il servizio in oggetto e pertanto si rende necessario affidare all'esterno lo specifico servizio in oggetto;

è stata effettuata una consultazione informale con il dott. geol. Flavio Seriani con studio in L.go San Giovanni, 24 – Pordenone codice fiscale SRN FLV 47R03 L424L e p.iva 00424730935 – iscritto

all'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia al n. 64, registrato nell'elenco operatori della società, si è dimostrato disponibile ad assumere l'incarico di cui in oggetto;

gli incarichi pregressi e il curriculum professionale documentano esaustivamente l'esperienza ed i requisiti di capacità tecnica/organizzativa posseduti dal professionista per lo svolgimento del servizio in oggetto;

il professionista possiede una polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale a tutela legale per un importo adeguato;

il dott. geol. Flavio Seriani ha presentato in data 06.07.2026 una proposta economica di € 900,00 oltre oneri previdenziali e Iva che è da ritenersi congrua per l'entità del servizio;

Considerato che

l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto è stato disposto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) ed è stato formalizzato in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia denominata "eAppalti", raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it>;

il Regolamento per la disciplina dei contratti di appalto di lavori, fornitura e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per i settori speciali della Società approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 14.09.2023 e aggiornato con delibere n. 1 del 29.02.2024, n. 1 del 28.01.2025, n. 9 del 27.10.2025;

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuati per mezzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG e per quanto non previsto dalla predetta piattaforma attraverso l'utilizzo del domicilio digitale.

Tutto ciò premesso

il giorno venti del mese di luglio dell'anno duemila ventisei (20.07.2026)
tra

l'Amministratore Delegato Sergio Bolzonello, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse di Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine) con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, in seguito denominata "committente" o Stazione appaltante, da una parte,

e

il dott. geol. Flavio Seriani dello studio e GEO STUDY di Seriani Flavio con studio in L.go San Giovanni, 24 – Pordenone codice fiscale SRN FLV 47R03 L424L e p.iva 00424730935 – iscritto all'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia al n. 64, di seguito denominato "professionista" o Appaltatore, dall'altra parte,

si conviene e stipula quanto segue.



Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto è stipulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

Aggiornamento relazione geologica con prova penetrometrica statica a supporto della realizzazione di un piazzale infrastrutturato nella Zona industriale di Vallenoncello.

La prova dovrà essere eseguita nell'area non urbanizzata, evidenziata in verde nell'immagine sottostante.



Pag. 4

Art. 3 - Documenti contrattuali e trasmissione documentazione

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il preventivo di spesa presentato in data 06.07.2026;
- la polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale dell'appaltatore.

La trasmissione di qualsivoglia atto o documento dovrà essere effettuata al seguente indirizzo P.E.C.: interprto.pn@pec.atespec.it della Stazione appaltante.

Art. 4 – Attività interferenti nell'area oggetto d'intervento

Le attività del presente incarico verranno svolte in un'area sita nella zona industriale di Vallenoncello. Il lotto confina in tre lati con strade trafficate anche da mezzi pesanti, e si compone di un'area pavimentata in asfalto dove è presente una attività di stoccaggio di merci con uso di carrelli elevatori, un fabbricato (non utilizzato che verrà demolito) e un'area verde.



Planimetria dell'area oggetto d'intervento

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle prestazioni

In generale, il professionista incaricato dovrà adempiere ai propri obblighi contrattuali secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione appaltante. Dovrà pertanto eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte.

Il professionista dovrà attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Il professionista è tenuto, altresì, all'esatta osservanza di tutte le leggi, prescrizioni tecniche, regolamenti e norme vigenti in materia nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e ad esso immediatamente applicabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico del professionista, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato, in possesso delle relative abilitazioni e ritenuti idonei a svolgere le relative funzioni previste dalla normativa vigente. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del professionista. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o



riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale di supporto al professionista incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il professionista possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della stessa Stazione appaltante.

La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte del professionista anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del professionista.

Sono a carico del professionista, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del servizio oggetto del contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Art. 6 – Tempo utile per l'espletamento del servizio

L'aggiornamento della relazione geologica comprendente i risultati della prova penetrometrica dovrà essere consegnata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del presente incarico.

Art. 7 – Subappalto e avalimento

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 30/2023, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 119.

Art. 8 - Collaborazioni

Il professionista può avvalersi della collaborazione di altri Soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del committente per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

Il committente viene esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione al committente. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla è dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo articolo.

Art. 9 - Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo ammonta ad **euro 900,00**, al netto degli oneri previdenziali del 45 e dell'IVA se dovuta.

L'importo a contratto è comprensivo dei rimborsi spese e di tutte le spese accessorie per lo svolgimento dell'attività del presente incarico, inoltre, l'importo si intende stabilito ed accettato in relazione alla quantità e alla complessità dell'attività in oggetto, sulla scorta dell'offerta prodotta in sede di gara, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 10 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato a completamento delle prestazioni con la consegna della relazione geologica aggiornata ed avverrà a 60 gg data fattura fine mese.



Come previsto dalla legge 2018 (Legge n. 205/2017), dal 01.01.2019 diventa obbligatoria la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti in Italia, con stabile organizzazione in Italia o identificati fiscalmente in Italia.

Di conseguenza, a far data 01.01.2019, tutte le fatture elettroniche saranno emesse e ricevute esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (Sdi) e secondo il formato previsto dalle direttive dell'Agenzia dell'Entrate.

Per adempiere al suddetto obbligo, con la presente siamo a comunicarvi il nostro codice destinatario al quale indirizzare le fatture da Voi emesse nei nostri confronti.

Vi preghiamo di non utilizzare il nostro indirizzo PEC ma bensì di utilizzare esclusivamente il nostro codice destinatario **ZRUT8VN**.

Inoltre si riportano di seguito i nostri dati anagrafici:

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA

Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/15 – 33170 Pordenone

Codice Fiscale – Partita Iva 00192610939

La fattura dovrà riportare le seguenti informazioni:

Oggetto: Realizzazione di un piazzale infrastrutturato nella Zona industriale di Vallenoncello da destinare alle attività logistiche di stoccaggio temporaneo di merci e mezzi di contenimento per il trasporto intermodale strada-ferrovia, finalizzato a integrare la piattaforma intermodale nell'ambito dello sviluppo del nodo interportuale di Pordenone

Aggiornamento relazione geologica

Finanziamento: L.R. 07/08/2024 n. 7, art. 5, commi dal 75 al 79 (decreto di concessione n. 52784/GRFVG del 31 ottobre 2024) e L.R. 06.08.2025, n. 12 art. 5, commi dal 38 al 42 (decreto di concessione n. 69476/GRFVG del 11 dicembre 2025)

CUP: G54H24000340002

CIG: _____

Pag. 7

Art. 11 - Garanzia fideiussoria

Per il servizio in oggetto non è prevista la cauzione definitiva.

Art. 12 - Coperture assicurative

L'Affidatario ha prodotto, nei termini ed alle condizioni previste dalle vigenti normative in materia di lavori pubblici, la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Art. 13 - Penalità

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la cui gravità non comporti la risoluzione contrattuale il committente può applicare una penale giornaliera complessiva che ammonta all'1‰ (uno per mille) del valore complessivo a contratto.

La penale, applicata ai sensi del precedente comma, non può comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) del corrispettivo a contratto.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che l'Appaltatore

possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

Art. 14 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio.

L'Appaltatore s'impegna alla puntuale osservanza delle norme ivi contenute in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", sia nei rapporti economici con il committente che con gli eventuali collaboratori, prendendo atto altresì che la violazione delle predette disposizioni comporta la risoluzione del presente contratto, oltre alle altre sanzioni previste. A tale scopo ogni transazione economica derivante dal presente contratto deve essere identificata con il numero CIG riportato in calce al contratto ed essere effettuata utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario o quelli comunicati al committente nei termini previsti, tramite bonifico bancario, salvo i casi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore, per le transazioni economiche derivanti e connesse al presente contratto, non si avvalga di istituti banche o della società Poste Italiane S.p.a., il presente contratto è risolto di diritto.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento (art. 1456 del Codice civile), anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 (quindici) giorni.

In tale ipotesi, il committente s'intende libero da ogni impegno verso l'Appaltatore inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o, comunque, fatte salve dal committente medesimo.

Pag. 8

Art. 16 - Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto (art. 1454 del Codice civile) mediante idoneo provvedimento, qualora l'Appaltatore non abbia provveduto, in esito a formale diffida, nonché in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In ogni ipotesi non viene riconosciuto all'Appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 - Recesso

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'Appaltatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento, calcolato sulla base di quanto concordato.

L'Appaltatore può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità deve dare conto al committente nella comunicazione scritta che deve pervenire al committente con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, vengono deferite alla decisione dell'Autorità giudiziaria competente che le parti concordemente dichiarano essere il Tribunale di Pordenone.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono i termini, ovvero riguardanti l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. all'indirizzo della Stazione appaltante.

Art. 21 - Adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 216/679

Le parti danno atto di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 ("materia di protezione dei dati personali"). I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 22 - Modello organizzativo (ex D.Lgs. 231/2001)

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali". Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da Interporto.

Art. 23 - Responsabile Unico del Progetto

La persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto è il dott. Andrea Gregorutti - tel. 342 6567811, Email: gregorutti@interportocentroingrosso.com, giusta nomina

dell'Amministratore Delegato della società in data 21.11.2025.

Art. 24 - Spese

S'intendono a carico dell'Appaltatore gli oneri necessari all'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/86 e s.m.i.).

Art. 25 - Dichiarazione di mancanza di incompatibilità o conflitto d'interesse

L'Amministratore Delegato e l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano, fino al termine dell'incarico, che valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

a) L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il presente incarico, né di svolgere alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di direzione, di vigilanza né fa parte in organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionale, obbligandosi a segnalare previamente a INTERPORTO l'insorgere di qualsiasi ipotesi di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori;
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il committente.

Inoltre, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e s'impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori interni ed esterni di cui eventualmente si avvale.

b) L'Amministratore Delegato, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente:

- di non avere alcuna ragione di incompatibilità rispetto alle previsioni di legge;
- di non avere alcun profilo di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, in relazione alle indicazioni contenute nell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi ragione sopravvenuta alla presente dichiarazione, immediatamente astenendosi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto è esente dal versamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, c. 10 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 – Allegato I.4.

II PROFESSIONISTA

dott. geol. Flavio Seriani

Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Sergio Bolzonello

